



Allorchando il collegio desiderò di riadattare i di lui prati, spianando colla stessa occasione il cavo d' il monte, che s'appoggiava fra i suoi prati, si obbligò di dilatare il cavo dell' olonella, e renderlo capace a portare le acque, e sarebbe la spesa dagli altri utenti sotto alcune modalità e condizioni, come avviene dal regolamento all' H. Il soffragno a modo delle conche marcato al 15. 111, e perrogato alla Doppiera 15. 15. vanno coperto, perché così in tempo delle piene restava più libero il cavo dell' olonella. Tutte le altre opere poi, che fossero per avventura state eseguite nella sopraccennata occasione, non possono essere attribuite al Collegio in virtù d' un diritto ad una irrigazione maggiore di quella, che competeva originariamente.

In conseguenza del dilatamento dell' alveo dell' olonella eseguito dagli obblati del Collegio, il Collegio medesimo doveva necessariamente, ed indispensabilmente soffrire la spesa della costruzione, e della più viva manutenzione dagli occorribili ponti, talora per la gravosa lettera di disposizione della N. C. de officibus et communis fluminis Olonae Ducatus aquarum. Ma una abbondanza per una maggiore luce, e schiarimento si sono subordinata le spese ad altre operazioni, poiché gli all. H. e B. non spendo sottopritte da alcun parte, ed il primo de quali spendo un semplice sbratto, non potrebbero costituire una legale ed attribuibile prova.

Ma anche volendosi attendere per un momento a quanto vedesi infinto nell' all. H. risulterebbe che tenendosi chiuse le porte del Mulino del S. Marchese Terago marcato 15. 8, e lo scariatore 15. 7. sono forzate le acque tutte d' olona a scaricarsi per mezzo della chiavica 15. 11. nell' olonella, in fine della quale si versano al fiume al di sotto del Mulino Custodi. Sarebbe quindi l' aversaria a perzione, che la doggia Olonella costituisce una proprietà particolare, e non appartenente al Consorzio d' olona. L' amministrazione de' fondi può esercitare un positivo diritto sulla acqua tutta da cavarsi nella doggia Olonella anche provenienti dalla menzionata due fontane, come ha il diritto di sorgiare sulla stessa doggia Olonella, la quale riceve non solo le acque soprabbondanti del fiume Olona intanto dalle piene, ma altresì tutte le acque del detto fiume, allorchando si tengono chiuse le porte del Mulino del S. Marchese Terago.

E sebbene le acque provenienti dalle sudd. due fontane fossero state in origine di assoluta pro-

proprietà del collegio degli obblati, ora non farebbero più, né la proprietà delle acque pro-
:venienti dalla mentovata fontana sarebbe stata data nel 1700. Contro di cui si fa un'istanza che
le medesime farebbero dagli obblati, fatte cadute a beneficio del fiume Olona, in
si provava più inferiormente. In oltre le acque provenienti dalla avvertita d'una fon-
:tana anche indipendentemente dalla menzionata capione, farebbero sempre state de-
:viate al fiume Olona, per la disposizione delle M. C. tit. de offic. sud. et Commis. Blunio-
Olona. S. Tenentur quoque Commissarius. Nulla quindi provava potrebbe in contrario la
materiali assenza della apertura di esse due fontane in fondo proprio del Collegio, e la alla
:gata circostanza quando, per il più notoria, come tale si manifesta dalla contrapposizione, che
l'apertura sia stata eseguita dagli obblati per raccogliere le acque, sempre
:sicché il Consiglio d'Olona ha sempre avuto, ed ha indiritto a possedere sulle acque in-
:vianti dalla pred. fontana, ed in forza del dispo. delle M. C. ed in forza della forza usua-
:ta capione fatta dagli obblati a benef. del fiume Olona, ed atteso in prima, che nella
Roggia Olona si discovono le acque del fiume Olona, come si è fatto osservare superiormente

Il fatto non può concorre a possedere l'avanzato a punto. Non è provato, né si ammette, che la Roggia Olona
:nella nel punto n. 23. del Tipo L. dall'onde inattendibile, e nulla provante sia divisa
in due luci collo foglia regolata in modo, che le acque perenni derivanti dalle due fontane
:non invadano il solo condotto a sinistra inferante alla irrigazione di alcuni prati in-
:feriori: e che nello stesso punto il condotto a destra, che si apre più elevato del primo
inoltre le acque straordinarie provenienti dall'Olona, sostituendo le alcuni
:passando il pontecello. L. di detto tipo. Ed in fatti come è possibile, che all'indicato
punto n. 23. le acque provenienti dalle fontane abbiano apparato, ed a dividere
dalle acque derivanti dall'Olona dopo che si la una, e le altre framme schiate, ed
unite hanno percorso quasi tutta l'intera tratta della Roggia Olona?

Le private convenzioni contenute nell'art. L. della avvertita petizione non hanno potuto alterare, né farn-
:re il diritto, che al Consiglio d'Olona competono sulla Roggia Olona, ritenuta una prima le ir-
:cospanza, che per potersi dilatare il cavo della Roggia Olona, e per potersi eseguire altre
opere intorno alla Roggia med. si è dovuto ricorrere, ed addimandare l'analoga licenza da
chi aveva la prerogativa sul fiume Olona, come si dimostrerà più abbasso.
Non si presta, che la proprietà delle acque sorgenti nella Roggia Olona sia indipendente dalla autorità

Amministrativa del fiume Olona. Né dall'Off. di transazione di sopra. In quella avversaria
 petizione si può dedurre che la Roggia Olonella fosse di ragione privata, e non dipendente
 dal fiume Olona. Altro è che nel succennato Off. non siano specificamente nominati
 quelli che estraggono l'acqua dalla Roggia Olonella ed altro è che non siano, e non debbano
 ritenersi come tali fra gli Utenti del fiume Olona, in concorso dei quali il rid. Off. è stato stipula-
 to. L'ingegnere ha dedotto nella roggia Olonella l'acqua del fiume Olona, quelli che de-
 rivano acqua dalla d. roggia Olonella, vengono a farsi dall'acqua medesima del fiume
 Olona, e perciò sono veramente e propriamente Utenti del fiume Olona: e conseguente-
 mente dal fiume Olona è dipendente la roggia Olonella ben lungi dall'essere di ragione privata. —
 Il proprio diritto di proprietà, e non di semplice servitù compete al Confratello del fiume Olona sulla Rog-
 gia Olonella, la quale non è di proprietà, ragione come si è già di sopra provato, e come si dimostra
 anche più inferiormente. La relazione pergo unita N. in petizione, quando pure potesse
 fare stato, e potesse esporsi ad un diritto di irrigazione, che non si può annu-
 tarsi, non vorrebbe poi mai che sia stato ritenuto, e riconosciuto il preteso diritto della
 Congregazione degli Obblati di S. Sepolcro, e del Collegio di S. Maria il Nuovo di poter irriga-
 re colle acque della roggia Olonella i prati indicati nella prefata relazione, e non
 ricorre l'annuncia bensì nella ridetta relazione N. che colle due bocche C. e L. veni-
 gono irrigati i prati ivi specificati, ma non si annuncia che li prati medesimi vengono irrigati
 con le acque della Roggia Olonella. Che anzi emergebbe una prova contraria dalla
 prefata relazione, quando il portone da meca con apicolo a guida d'acqua è situato nell'
 alveo del Olonella, ed il quale servirebbe ad estrarre l'acqua della d. Roggia ed appunto
 sotto la lettera D. e non sotto la lettera G. D. La ripetuta relazione N. annunciereb-
 be il fatto dell'irrigazione di prati ivi accennati, ma non giustificherebbe la pertinenza
 del diritto della irrigazione. La rispondente amministrativa deve qui fare osservare che
 alla sudd. relaz. N. non è unito il tipo, di cui si fa cenno nella avversaria petizione.
 regge pertanto, che sia provato il preteso diritto dell'altora S. Conte Durini di poter irrigare
 colle acque provenienti dal fiume Olona mediante il cavo tutto proprio, per un giorno
 naturale d'ogni settimana estiva, cioè dalle ore venti di ciascun sabato fino alle venti
 della successiva domenica; e colle acque della Roggia Olonella per un altro giorno naturale
 cominciando dalle ore venti di ciascun Mercoledì fino alle venti del successivo giovedì

Tommasi

La totalità de' suoi prati adatti sotto la denominazione Rofarica di perf. 1160. e tav. 18.
Non s'agge perimenti, che sia dimostrato il pretejo assoluto, e spontaneo libero diritto
attore d'acquarè la totalità del sudd. prato Rofarica, mediante estrazione delle acque
della Roggia Blonella pel sudd. giorno ed omadale per mezzo di due portoni ad usof.
conca attraversanti la roggia stessa, di modo, che colla loro chiusura venga annessa
tutto il corpo d'acqua della d. Roggia nelli sudd. giorno, ed orario, onde possa introdursi
nel prato Rofarica. Infatti se si parla dell'irrigazione colle acque del fiume Blona
e nella solida si riteneva per attendibile e provante la relazione perago N. 1. l'irrigazione
medesima non competerebbe che a perf. 117. 4. 19. di prato, e non mai a perf. 1160. f. 18.
che se poi parlasi della irrigazione colle acque della Roggia Blonella della rammentata
relaz. N. non ammetterebbe in alcun modo, provato, che un diritto di irrigazione colle acque
della d. roggia compete al prato Rofarica, e molto meno, che compete al medesimo
nella sua totalità.

Quasi uniformemente un tale modo di usare delle acque della Roggia Blonella nell'è aperto orario nella
irrigazione del prato Rofarica, con tutto il fondamento, e con tutto il diritto si contrasta
:unque all'attore dal Confronjo del fiume Blona anche perchè l'attore non ha giustifi-
:cata la competenza del relativo diritto nella pretesa latitudine, e perchè il Confron-
:jo di Blona appartiene un diritto di proprietà sulle acque decorrenti nella roggia Blona
:ella, e perchè alla detta roggia sono applicabili, ed estensivi le leggi regolamentari
e disciplinari del fiume Blona. Non si ammette, che la superficie del prato Rofari-
:ca trovisi da antichissimo tempo, e mediante opere manifestate di proprio modo per-
:spersa nella sua totalità adacquata dalle acque della Roggia Blonella. E che poi
:e anche realmente esistesse, non ne seguirebbe mai, che la totalità del sudd.
prato abbia il vantato diritto di irrigazione.

Si conceda pure per una momentanea ipotesi, che le acque della roggia Blonella chiuse la
:onte del Sottogno marcato to. 11. nel sito unito all' S. S. in v. hanno il corso per
:enore a dextra, e si diffondano uniformemente nei condotti subalterni in india-
:ti colli to. 6. e 7. distribuendosi su tutto il corpo de' prati Rofarica. Supposto anche
:per vero tutto quanto dalla contro parte si a' finisce in proposito, si risponderà
: sempre, che dal fatto non si può dedurre il diritto, perchè il fatto non prova il diritto.

39
farebbero stato cedute in beneficio, e per la conservazione del fiume Olona.
E per verità se la roggia Olonella non fosse dipendente, e di ragione del
fiume Olona, ed in vece fosse di proprietà del p.^o Conte Durini successore
agli Obblati, il p.^o Conte Durini non avrebbe, come i di lui antecessori un
orario fisso, ma verrebbero sempre in ogni tempo, e senza interruzione le acque della
roggia Olonella.

16. 10.
L'effetto, ed abusiva irrigazione, che si fa dalli successori degli Obblati di Goda minore, li
quali chiudendo quasi tutto l'alveo del fiume Olona con due grandiosi incastri
per irrigare i loro prati lasciano l'alveo quasi asciutto, ha dato luogo ad un reclamo
per parte del sig.^o Felice Baldini, come risulta dalla rimessa fraz. 16. gen.
1819. n. 10. stata presentata alla Sov.^a Amministrazione. Per dovere del
proprio istituto è quindi obbligata la p.^a Amministrazione di vegliare at-
tentamente, e di compiere li necessari provvedimenti, perchè niuno ab-
bia ad irrigare colle acque dell'Olona i loro terreni oltre i limiti della ori-
ginaria competenza debitamente giustificata.

Dalli suddetti documenti, e dalle sopra dette operazioni luminosamente risulta, che il p.^o
Conte Durini non ha provato il preteso diritto e possesso di irrigare il prato
Rafena di pert. 140. tav. 18. nella sua totalità colle acque dell'Olona, e colle
acque della roggia Olonella; ed anzi risulta, che il beneficio della irrigazione
per i prati dell'attore colle acque dell'Olona non può estendersi al di là di pert.
92. tav. 1., e tutt'al più a pertiche cento cinque, e che l'irrigazione colle
acque della roggia Olonella è circoscritta a sole pertiche vanti, e tav. 20.
Quindi è che ragionevoli e giuste sono le riserve, e limitazioni fatte apposte
dalla Sov.^a Amm.^a all'ordinanza 19. giugno 1817. di mezza Giur. petizione, e
che conformemente alle prescrizioni portate dai vigenti regolamenti
per il fiume Olona, colla precedente ordinanza 4. 6. agosto 1814. venne ingiunto

l'obbligo al p. Conte Durini di presentare le prove in diritto della irrigazione dei prati nella latitudine da lui pretesa, ed addimandata. Contro più
venire ingiunto a termini dell'art. 2.º del suddetto Regolamento genera-
le fatto obbligo al prefatto p. Conte Durini, in quanto: che egli pretendere
d'usare delle acque d'Olona, e della Roggia Olonella fuori dei giorni
fatti dalle N. Costituzioni; giacchè a termini delle stesse nuove Costitu-
zioni al p. Menini licet Regiam elevare gli utenti superiori alla Terra
di Sanguate, e così gli utenti che posseggono prati nel territorio di Gorb-
Miore non possono derivare acqua dall'Olona, se non dal sabato fino
al giorno della seguente Domenica: e l'ordine allora è d'interdurre la
irrigazione di estrarre le acque della Roggia Olonella per un giorno
naturale in ciascuna settimana principiando dalla ora venti di ciascun
venerdì fino alle ore venti del successivo giovedì.

Qualunque ragione di regresso, e di indennità, che competere potesse al p. Conte Durini contro il di-
rettore immediato d'Olona, o Lambertini, non può essere allegabile, nè operativa in concorso
rispondente all'Amministrazione.

Non contrasta la sov. Amministrazione, che contrasterà, che il signor p. Conte
Durini irrighi colle acque del fiume Olona pertiche novantadue,
sav. 1., ed al più pertiche cento cinque de' suoi prati; ed altre per-
tiche venti, e sav. 20. colle acque della roggia Olonella nell'orario de-
terminato, e giustificato all'irrigazione devoluta; ma non può avverso di
questo, come si oppone alle espressioni ed esorbitanti avverse pretese.
Ritenuta importante la stessa fatta dichiarazione la sov. Ammini-
strazione s'inchiede per essere appolta nel rimanente dalle maggiori
avverse pretese, e domande, rifiuta le spese.

Si dimette il Decreto n.º 11. della Congregazione Provinciale d'autorizzazione
n.º 11.

della irrigazione colle acque del fiume Olona, e che ad una piccola porzione di prati, cioè a pertiche di anoue o venti è limitata la irrigazione colle acque della Roggia Olonella. Conseguentemente rimane escluso ed eliminato il preteso diritto, ed il vantato possesso dell'odierno attore p. Conte Durini quale succede alla soppressa congregazione degli Oblati di poter colle acque dell'Olona, e della Roggia Olonella irrigare il prato Basina di prati. 140. tav. 18. nella sua totalità.

Tutti li سوراععنماتي documenti, li quali o partono dalla congregazione degli Oblati, o furono in di lei concorso evetti, fanno stato a prova incontrastabile contro l'odierno attore p. Conte Durini, che ne è il successore.

Ne le osservazioni sovra dotte appoggiate ad ineccepibili documenti possono venire offese dalle avversarie obbiezioni, le quali riduconsi principalmente a due, cioè 1. che nell'Art. 1. della avversaria petizione viene enunciato, che il prato Basina ha la ragione di essere irrigato negli aseritivori coll'acque del fiume Olona, e della roggia Olonella 2. che la Roggia Olonella non farebbe di proprietà degli utenti d'Olona, perchè nella detta roggia decorrono le acque d'una sorgente, che nasce nei fondi del soppresso collegio degli Oblati, cui è successore il p. Conte Angelo Durini.

Quanto al primo obbietto ovvia, e spontanea si oppone la risposta, che le cose enunciate nel suriferito Art. 1. non possono fare prova, nè stato in concorso della fonte Annua del fiume Olona, giusta la notissima regola *res inter alios acta*. D'altronde nel mentovato offromento si legge, che l'uso delle acque della roggia Olonella non era da qualche tempo praticata: lo che serve sempre più a dimostrare, che l'irrigazione colle acque della Roggia Olonella non competeva all'intero prato Basina di prati. 140. tav. 18. non esendo in alcun modo supponibile, che si volese

abbandonare l'irrigazione di cui parlate così spesso.
Rispetto al secondo soggetto, si è già superiormente fatto osservare, che il detto
Ducini non ha in alcun modo provato, né potrà provarla mai la prete-
pertinenza dell'aperite diritto di proprietà sulla roggia Blonella. La
roggia Blonella viene formata dalle acque del fiume Olona, comunque
frammiste vi dovessero le acque provenienti da una fontana, e la suddetta
roggia fu sempre sottoposta alla sorveglianza della Amministrazione di
Milano, ed ai Regolamenti Disciplinari del detto fiume, come ne dimostrano
anche le suddette notificazioni fatte in diversi tempi dagli obblati
il loro concorso al pagamento della tassa per la dipendenza dall'ufficio di
Milano, e qui qualvolta si dovessero intraprendere delle opere sulla roggia
Blonella, e le espresse loro dichiarazioni, che per la perfezione delle
opere si richiedeva l'approvazione del suddetto ufficio di Olona.

Non deve qui omettersi di osservare, che gli obblati di St. Sepolcro nella petizione 23. 4.
ff. 97. di brajo 1756. ff. 9. presentata al senatore E. Ba. Confaratore del fiume
Olona hanno, che si erano scoperte delle sorgenti alle quali da un po-
colo si sarebbero derivate acque ubere al fiume Olona. Nella men-
ta petizione gli obblati di St. Sepolcro si facevano offerire a var-
cava solo cavo dell'Olona da allargarsi e approfondarsi un quantitativo
acqua, che più copioso, spedito, e libero scorrendo sarebbe giurato al fo-
rno alli Mulini, e utenti inferiori. Conseguentemente hanno addim-
dato, che vanesse all'incanto per sempre di eseguire le indicate opere in ben-
ficio, e per la perenne conservazione del fiume Olona. Il contenuto nel-
suddetta petizione mentre da una parte dimostra, che gli obblati hanno
riconosciuto essere dipendenti, e di ragione del bosonjo del fiume Olona la
roggia Blonella, dall'altra proverebbe, che le acque delle sorgenti sopra

il quale nella stessa notificazione si emincia confrontato a Levante colla
nella, ma anche in tale supposto, solo perche dodici avessero ragio-
ne di essere inaffiate colle acque dell' Olonella.

41

Nell'atto di comparso 12. febb. 1776. lib. 3. seguita avanti il fonte feneratoro
degli obblati di Sant Sepolero hanno effetto, e sostituto, che novanta
due pertiche, e tav. 1. venivano irrigate mediante una boua situata sulla
riva del fiume Olona, e che pertiche venti, e tav. 20. venivano inaffia-
te mediante un'altra boua effluente nella riva della Roggia Olonella,
e che le colature si versino immediatamente all'alveo del fiume Olona.
Si rivelate ad pertiche viginti et tabula viginti, per aliam bouam
effluentem in riva d'ugio, unuciate l'Olonella. Dal suddetto atto
di comparso lib. 3. risulta altresì, che la congregazione degli obblati dovette
concorrere a pagare la tassa imposta sopra i di Mulini e prati all'effe-
to di soddisfare la somma convenuta nell' lib. d' transazione q. Maggio
1680. stipulata fra gli utenti del fiume Olona, e la D. Ducale Camera,
ed il D. G. G. la quale cosa basta a dimostrare, che la congregazione degli
obblati ebbe anche essa parte nella rammentata transazione, e perciò cade
tutto ciò che in contrario la contraria si sforzò di introdurre nella d'essa
transazione.

coppi

Un'altra notificazione in data 3. Aprile 1779. lib. 4. fatta dal Vicario Degli obblati
di Sant Sepolero porta, che colle acque del fiume Olona si irrigavano pert. 92.
tav. 1. di prati: e che le acque poi decorrenti per la Roggia Olonella, e inaffiate
e colle acque delle sorgenti naturali nelli beni del collegio si derivano per
una boua posta in freggio alla medesima roggia dell' Olonella, che serve
nei tempi permessi al solito adacquamento del di' altro prato di pertiche
venti, e tavole venti.

43

Nella relazione 2. Giugno 1769. dell'Ingegnera Provinciale Stefano Inguariva
§. 5. si legge indicato alla lettera C. - cavo denominato l'Olonella ~~posto~~
= dalle acque che decadono dalla sopra indicata chiesa th. F. quali servono all.
= adacquamento di parte del prato di A. A. Obblati - Sudi nella festa del luglio
= ne si aggiunge al th. 13. = Bocca nel margine destro dell'Olonella C. con
= spalle di cotto, e vivi, quale aperta quando chiusi li due Autori del sottopri.
= to edificio th. 14. serve per derivare l'acqua dell'Olonella C. e della fontana
= E all'adacquamento di parte del prato di A. A. Obblati nell'orario ad ogni
= spettante.

Anche nell'atto di duplice 12. Maggio 1787. th. 6. la Congregazione degli Obblati ex. 1.
§. 6. è espresso - quoniam dicta veneranda Congregatio utilius proderit aquis vicis dell'
Olonella pro irrigatione modicis partibus eorum bonorum.

Nell'anno 1803. il sacerdote Luigi Saueri Proposto di S. Sepolero quale Amministratore
§. 7. del Collegio di Gorla Minore col ricorso th. 7. inoltrato all'ispettore generale del
Fiume Olona addimandò la licenza per eseguire d'infaccimento in vivo della
Travacca traversante l'alveo dell'Olonella sotto la terra di Proppiano, che
era stata rovinata dalle rapate piene: la quale licenza venne concessa
sotto le solite condizioni, e cautelle, che non si altera punto l'antecedente
livello della foglia, e che l'opera s'equivale si dovesse entro il mese di Marzo
del suddetto anno 1803. Nel successivo anno 1804. l'Ingeg. Giuseppe Berge
in allora Ingeg. del Fiume Olona presentato all'ispettore del detto fiume
§. 8. la relazione th. 8. dalla quale risulta, che le acque dell'Olonella unitamente
= ante alle acque d'una fontana servono alla irrigatione di un prato di pert.
= 19. del collegio di Gorla Minore.

Li sovraaccennati documenti dimostrano pertanto intuitivamente, che a sole
pert. 92. o tutt'al più a pert. 105. di prato competerebbe il beneficio